



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003

Art. 29 (Protocollo)

Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo nei propri confronti, ciascuna Parte puo' in qualsiasi momento denunciare il Protocollo mediante notifica scritta al depositario. La denuncia ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il depositario.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

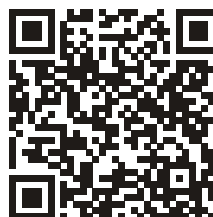
Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 91
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-91-2020/protocollo-art-29>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it